

Represente deliberazione viene
ripubblicata per ultimazione gg 30
del 23 4 04 al 23 05 04
Orbassano, li 23.04.04

Copia

F. GHINAMO

Provincia di Torino



Comune di Orbassano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI". APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaquattro, addì dodici del mese di marzo alle ore 18.15, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale,

MARRONI Ing. Carlo

BERNAUDO Lucia
CHISARI Giuseppe
DE ANGELIS Leonello
FERRARA Maria
FERRERA Nunzio
FINOTTI Fabrizio
FISCHETTO Sebastiano
GAMBETTA Eugenio
GANZI Salvatore
MANGO Michele

MANZONE Giuseppe
MENSA Desirè
NAPOLITANO Antonio
PAPANDREA Fausta
POGNANTE Carlo
RANA Avtar Singh
ROSATI Savino
TRIDICO Vincenzo
SALERNO Roberto
VASSALOTTI Dott.ssa Maria

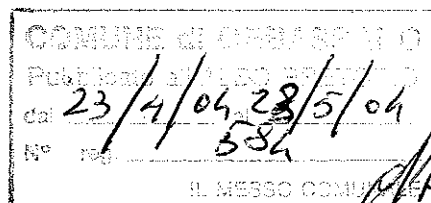
Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Sigg: DE ANGELIS Leonello FISCHETTO Sebastiano RANA Avtar Singh

Assume la presidenza la Dott.ssa Maria Vassalotti.

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Franco GHINAMO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: GUARNERI Domenico BARBERIS Pier Carlo CALABRESE Giuseppe CASTELLANETA Francesco Antonio DONI Patrizia Antonella STASSI Enzo.



26/3 449 10/4/04

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI". APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO atto che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'iniziativa per razionalizzare la gestione finanziaria del Comune e reperire nuove risorse, intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 119 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, cioè ricorrere a contributi di sponsorizzazione per finanziare, in tutto o in parte, attività e servizi istituzionali del Comune.

CONSIDERATO che l'art. 30 della Legge 23/12/1999, n. 488 prevede che, tra le misure da adottare per la realizzazione del patto di stabilità, gli Enti Locali possono sviluppare iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione.

RITENUTO opportuno disciplinare con apposito regolamento tali nuove iniziative, sia per fornire un chiaro quadro di riferimento normativo ai soggetti incaricati di darne attuazione, sia per coinvolgere il personale del Comune definendo opportune forme di incentivazione previste dalla Legge e dall'art. 15, 1° comma lett. d) del CCNL 01/04/1999 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO l'allegato schema di regolamento concertato con la parte sindacale nella riunione del 19 dicembre 2003 recante come titolo "Regolamento Comunale per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni", che prevede, tra l'altro, che le somme introitate o i risparmi di spesa risultanti dall'utilizzo dello strumento della sponsorizzazione sono utilizzate per le seguenti finalità:

- a) nella misura del 40% sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 del comparto Regioni e Autonomie Locali come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
- b) nella misura del 60% sono destinate al finanziamento di iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

RITENUTO opportuno applicare a titolo sperimentale per un anno l'istituto delle sponsorizzazioni stabilendo di verificare i risultati ottenuti nel 2005 apportando, se necessario le dovute correzioni;

Uditi gli interventi (durante i quali esce dall'aula il consigliere Pognante sicchè il numero dei presenti scende a 17) del Sindaco, dei consiglieri Rosati, Gambetta, Mensa e Ferrera, per i cui testi integrali si rinvia al nastro magnetico ove gli stessi risultano registrati ai sensi dell'art. 61 del vigente regolamento del consiglio comunale;

Visto il parere favorevole espresso sulla detta proposta dal Dirigente del II settore in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che non occorre parere del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di mano che è del seguente tenore:

Presenti n. 17;
Votanti n. 13;
Astenuti n. 2 (Gambetta e Papandrea);
Voti favorevoli n. 13;
Voti contrari n. 2 (Ferrara e Mensa);

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento Comunale per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni, che si allega alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di stabilire che l'istituto delle sponsorizzazioni sarà applicato a titolo sperimentale per un anno con la verifica nel mese di aprile 2005 dei risultati ottenuti.



Comune di Orbassano

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con D.C.C. n. 22 del 12/03/2004

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

Art. 7 - Utilizzo dei risparmi e degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni

Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Art. 10 - Aspetti fiscali

Art. 11 - Verifiche e controlli

Art. 12 - Riserva organizzativa

Art. 13 - Elettorato e modalità di elezione dei dipendenti di cui all'art.4

Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e delle altre vigenti disposizioni specifiche previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono mirare allo sviluppo dell'innovazione dell'organizzazione e alla realizzazione di maggiori economie, nonché ad una migliore qualità dei servizi istituzionali offerti.

Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro e sono finalizzati alla realizzazione di economie di spesa o all'acquisizione a titolo gratuito di interventi, di servizi, di prestazioni, di beni o di attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio del Comune di Orbassano. Il risultato della sponsorizzazione deve concretizzarsi per il Comune nella realizzazione di un introito o di una economia di bilancio totale o parziale - rispetto alla previsione di spesa - in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto mediante il quale il Comune di Orbassano (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un soggetto terzo (*sponsor*), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo e/o a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti "**spazi pubblicitari**";
 - b) per "**sponsorizzazione**": ogni contributo monetario o in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
 - c) per "**sponsor**": il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;

- d) per "*spazio pubblicitario*": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Orbassano per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante la procedura contenuta nel vigente regolamento comunale dei contratti compatibilmente con le disposizioni di cui al presente regolamento, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso di sponsorizzazione, utilizzando le forme di pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza dell'attività oggetto della sponsorizzazione.

2. Sponsorizzabile risulta infatti qualsiasi attività pianificata che consenta una relazione qualificata con il pubblico, assicurando quantità e qualità del contratto, e un valore positivo di immagine cui lo Sponsor possa essere associato. "Progetti" possono essere attività semplici o complesse: la stampa e la diffusione di un house-organ del Comune, la creazione e la diffusione di una Carta Servizi per il cittadino, una Campagna di comunicazione di sensibilizzazione su un problema specifico, e così via, sino alle sponsorizzazioni più complesse quali eventi culturali, sportivi, di spettacolo ed in genere di attività destinate al tempo libero o all'educazione della cittadinanza.

3. L'avviso deve necessariamente contenere:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione (o capitolato);
- b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

4. L'offerta deve necessariamente indicare:

- a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato di gara.

5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni - rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 - attestanti:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza delle condizioni di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e ss. della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- di non avere in corso e di non avere avuto controversie o conflitti di natura giuridica col Comune di Orbassano.

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dalla Conferenza dei Dirigenti e da un dipendente per ogni settore, eletti secondo le modalità di cui al successivo articolo 13.

8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dal legale rappresentante dello sponsor e dal dirigente del settore proponente. Con il contratto di sponsorizzazione viene altresì autorizzata l'utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel progetto di sponsorizzazione (o capitolato).

Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del P.E.G. assegnati al dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i

prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio del Comune di Orbassano nei capitoli di spesa ordinaria.

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario e all'esclusività o meno della pubblicità nel corso delle iniziative per le quali è prevista;
- b) le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
- c) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- d) il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- e) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- f) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 7 - Utilizzo dei risparmi e degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto sono considerate risparmi di spesa, mentre gli introiti sono considerati entrate specifiche.

2. Le somme introitate o i risparmi di spesa di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

- a) nella misura del 40% sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 del comparto Regioni e Autonomie Locali come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
- b) nella misura del 60% sono destinate al finanziamento di iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica o religiosa;
- b) pubblicità direttamente o indirettamente collegata alla produzione o alla distribuzione di tabacco, di prodotti alcolici, di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, di razzismo, d'odio o di minaccia.

3. Al fine dell'applicazione del presente articolo ogni proposta di sponsorizzazione dovrà essere vagliata ed approvata dalla Giunta Comunale

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n. 665 e successive modificazioni.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Orbassano in persona del dirigente sottoscrittore del contratto di sponsorizzazione.

4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti dal personale assegnato agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente regolamento.

Art. 10 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche semestrali congiunte da parte della Conferenza dei Dirigenti e della R.S.U. comunale, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 11 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
3. In caso di scelta di un soggetto esterno all'ente gli eventuali costi sostenuti dovranno essere ricompresi nei proventi incassati dalla sponsorizzazione, senza rappresentare un costo aggiuntivo per l'ente.

Art. 12 - Elettorato e modalità di elezione dei dipendenti di cui all'art.4

1. Costituiscono l'elettorato attivo tutti i dipendenti di ruolo in servizio presso il settore da almeno 3 mesi al momento previsto per l'elezione.
2. Costituiscono l'elettorato passivo tutti i dipendenti di ruolo in servizio da almeno 5 anni al momento previsto per l'elezione.
3. L'elezione avviene ogni 2 anni mediante indicazione in apposita scheda di un solo nominativo scelto tra i dipendenti di cui al comma 2 che abbiano presentato la propria

disponibilità al dirigente competente almeno 15 giorni prima della data prevista per le elezioni.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo dispone il dirigente competente senza formalità.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dalla Statuto Comunale.

La presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza ai seguenti uffici:
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DELIBERE ORGANIZZAZIONE
RAGIONERIA (CONTABILITA' FINANZIARIA ECONOMICA E FISCALE)
SEGRETERIA SERVIZI URBANISTICI ESPROPRI SEGRETERIA SETTORE
GESTIONE TERRITORIO SEGRETERIA SINDACO E GIUNTA SPORTELLI UNICI
PER IL CITTADINO

Letto, confermato e sottoscritto in originale firmato:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Maria Vassalotti

Il Segretario Generale
F.to Dott. Franco GHINAMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Orbassano, li 26 MAR. 2004

26 MAR. 2004

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Orbassano 26 MAR. 2004

Il Segretario Generale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il -6 APR. 2004

- ☐ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (D Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, li 06 APR. 2004

Il Segretario Generale

F.to ghinamo